

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI NEL SENATO ACCADEMICO, NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEL NUCLEO DI VALUTAZIONE, NEL COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO, NEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI, NEI CONSIGLI DI DIPARTIMENTO, NEI CONSIGLI DELLE STRUTTURE DI RACCORDO, DENOMINATE SCUOLE E NEI CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO

Art. 1 - Indizione delle elezioni

1. Il presente regolamento disciplina le elezioni delle rappresentanze studentesche nei seguenti organi e organismi dell'Università di Parma:
 - a) Senato Accademico;
 - b) Consiglio di Amministrazione;
 - c) Nucleo di Valutazione;
 - d) Comitato per lo Sport Universitario;
 - e) Consiglio degli Studenti;
 - f) Consigli di Dipartimento;
 - g) Consigli delle strutture di raccordo, d'ora in avanti denominate Scuole, ove istituite;
 - h) Consigli di Corso di Laurea e di Laurea Magistrale, d'ora in avanti denominati Consigli di Corso.
2. Le elezioni delle rappresentanze degli studenti negli organi e organismi sopra elencati sono indette ogni due anni con decreto del Rettore almeno sessanta giorni prima della data fissata per le elezioni. Le elezioni si svolgono, di norma, nel mese di maggio e, quando possibile, nelle date fissate per le elezioni del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari.
3. Il decreto rettorale indica le rappresentanze da eleggere e il numero degli eligendi, il calendario delle votazioni, i requisiti per l'esercizio del diritto di voto, le modalità per la consultazione degli elenchi degli aventi diritto al voto, le modalità e le scadenze per la presentazione delle liste e delle candidature e per la raccolta delle sottoscrizioni, nonché ogni ulteriore indicazione utile inerente la procedura elettorale. Le operazioni elettorali si svolgono telematicamente.
Il decreto di indizione delle elezioni definisce le modalità di esercizio del diritto di voto, che potrà avvenire da remoto o in presenza presso i seggi elettorali appositamente costituiti nelle sedi dell'Ateneo, ed integra la disciplina elettorale con le previsioni del manuale operativo della procedura elettorale allegato al decreto stesso.
4. Dell'indizione delle elezioni è data la più ampia e tempestiva pubblicità, mediante opportuni avvisi sul sito web istituzionale.

Art. 2 - Elettorato attivo

1. Per le elezioni delle rappresentanze studentesche nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione e nel Comitato per lo Sport Universitario, l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale ex DM 270/2004, ai corsi di laurea e di laurea specialistica ex DM 509/99, ai corsi di laurea e ai corsi di diploma universitario del vecchio ordinamento, di seguito denominati corsi.
- 1 bis. L'elettorato attivo spetta altresì, per suddetti organi e organismi, agli iscritti ai Dottorati di Ricerca e alle Scuole di Specializzazione.

2. Per le elezioni delle rappresentanze degli studenti nei Consigli di Dipartimento, l'elettorato attivo spetta agli iscritti ai corsi di cui all'art. 2 comma 1, agli iscritti ai Dottorati di Ricerca e alle Scuole di Specializzazione, incardinati nei rispettivi Dipartimenti di afferenza.
3. Per le elezioni delle rappresentanze nel Consiglio degli Studenti, l'elettorato attivo spetta agli iscritti ai corsi di studio e alle Scuole di Specializzazione e ai Dottorati di Ricerca.
4. Per le elezioni delle rappresentanze degli studenti nei Consigli delle Scuole, ove fossero istituite, si rinvia ad apposita disciplina.
5. Per le elezioni delle rappresentanze nei Consigli di Corso, l'elettorato attivo spetta agli iscritti ai relativi corsi di cui all'art. 2 comma 1.
6. L'elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti, sia in corso che fuori corso, all'anno accademico di svolgimento delle elezioni, quindici giorni prima rispetto alla data prevista per le votazioni.
7. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono predisposti dalla competente Unità Organizzativa divisi per ciascun corso, Dottorato di Ricerca e Scuola di Specializzazione, in ordine alfabetico, e sono disponibili sul sito web istituzionale, almeno dieci giorni prima della data fissata per le votazioni, in modo che possano essere consultati dagli aventi diritto. Eventuali errori od omissioni possono essere segnalati all'Unità Organizzativa competente per i processi elettorali da parte di qualunque membro del corpo elettorale e sottoposti alla valutazione della Commissione Elettorale Centrale, sulla base di quanto indicato all'art. 11 del presente regolamento.

Art. 3 - Elettorato passivo

1. Per le elezioni delle rappresentanze studentesche nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione e nel Comitato per lo Sport Universitario, l'elettorato passivo spetta agli studenti iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e laurea magistrale e agli iscritti ai Dottorati di Ricerca.
2. Per le elezioni delle rappresentanze degli studenti nei Consigli di Dipartimento l'elettorato passivo spetta agli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso e agli iscritti ai Dottorati di Ricerca incardinati nei Dipartimenti di afferenza.
3. Per le elezioni delle rappresentanze nel Consiglio degli Studenti l'elettorato passivo spetta agli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di studio e ai Dottorati di Ricerca.
4. Per le elezioni delle rappresentanze degli studenti nei Consigli delle Scuole, ove fossero istituite, si rinvia ad apposita disciplina.
5. Per le elezioni delle rappresentanze nei Consigli di Corso di laurea e di laurea magistrale, l'elettorato passivo spetta agli studenti iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai rispettivi corsi di laurea e laurea magistrale.

6. Sono parte dell'elettorato passivo gli studenti che risultano regolarmente iscritti all'anno accademico in cui sono indette le elezioni. Il requisito verrà verificato a seguito di presentazione delle candidature, pena l'esclusione dalle stesse.

Art. 4 – Ineleggibilità

1. Non sono eleggibili coloro che siano stati rappresentanti degli studenti nello stesso organo o organismo, nei due mandati precedenti l'elezione. Per il computo del mandato ai fini della non rieleggibilità, il mandato parziale è conteggiato solo se ha superato la metà della durata nominale.
2. Non sono eleggibili coloro che non possono assumere pubblici uffici, perché privi dei requisiti previsti da apposite norme di legge o perché condannati con sentenza penale passata in giudicato.
3. Sono altresì ineleggibili nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione coloro che abbiano con l'Università liti pendenti o contratti in corso, fatta eccezione per le collaborazioni con gli studenti ai servizi dell'Università, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 da autocertificare sotto la propria responsabilità.
4. I candidati devono autocertificare il godimento dei diritti politici.
5. Le dichiarazioni in autocertificazione sono formulate nel rispetto della normativa vigente.

Art. 5 - Definizione dei collegi degli organi e organismi

1. Per collegio di un organo o organismo si intende un raggruppamento dell'elettorato attivo e passivo (elettori e eligendi) individuati secondo un criterio determinato. Un organo o organismo può avere uno o più collegi.
2. Il Consiglio di Amministrazione, il Nucleo di Valutazione, il Comitato per lo Sport Universitario, i Consigli di Dipartimento e i Consigli dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale prevedono ciascuno un unico collegio.
3. Il Senato Accademico è suddiviso in 3 collegi così individuati:

Collegio Area Umanistica:

Studenti iscritti ai corsi di cui all'art. 2 comma 1 e studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione e ai corsi di Dottorato di ricerca dei corsi afferenti al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, al Dipartimento di Giurisprudenza, di Studi Politici e Internazionali e al Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali;

Collegio Area Scientifica-Tecnologica:

Studenti iscritti ai corsi di cui all'art. 2 comma 1 e studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione e ai corsi di Dottorato di ricerca dei corsi afferenti al Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, al Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco, al Dipartimento di Ingegneria e Architettura e al Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche ed Informatiche;

Collegio Area Medico-Veterinaria:

Studenti iscritti ai corsi di cui all'art. 2 comma 1 e studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione e ai corsi di Dottorato di ricerca dei corsi afferenti al Dipartimento di Medicina e Chirurgia e al Dipartimento di Scienze Medico – Veterinarie;

Gli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione fanno parte solo dell'elettorato attivo.

4. Il Consiglio degli Studenti è suddiviso in 3 collegi così individuati:

Collegio Area Umanistica: studenti iscritti ai corsi di cui all' art. 2 comma 1 e alle Scuole di Specializzazione e ai corsi di Dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, al Dipartimento di Giurisprudenza, di Studi Politici e Internazionali e al Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali;

Collegio Area Scientifica-Tecnologica: studenti iscritti ai corsi di cui all' art. 2 comma 1 e alle Scuole di Specializzazione e ai corsi di Dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, al Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco, al Dipartimento di Ingegneria e Architettura e al Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche ed Informatiche;

Collegio Area Medico-Veterinaria: studenti iscritti ai corsi di cui art. 2 comma 1 e alle Scuole di Specializzazione e ai corsi di Dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento di Medicina e Chirurgia e al Dipartimento di Scienze Medico – Veterinarie.

Gli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione fanno parte solo dell'elettorato attivo.

Art. 6 - Numero di rappresentanti da eleggere

1. I rappresentanti da eleggere sono in numero di:

- 5 nel Senato Accademico ripartiti nei 3 collegi come specificato al comma 2;
- 2 nel Consiglio di Amministrazione;
- 2 nel Nucleo di Valutazione;
- 2 nel Comitato per lo Sport Universitario;
- 15 nel Consiglio degli Studenti, ripartiti nei 3 collegi come specificato al comma 3.

2. I 5 rappresentanti degli studenti in Senato Accademico, sono così ripartiti tra i 3 collegi:

- Collegio Area Umanistica: 2 rappresentanti;
- Collegio Area Scientifica-Tecnologica: 2 rappresentante;
- Collegio Area Medico-Veterinaria: 1 rappresentante.

3. I 15 rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio degli Studenti sono così ripartiti nei 3 collegi:

- Collegio Area Umanistica: 6 rappresentanti;
- Collegio Area Scientifica-Tecnologica: 6 rappresentanti;
- Collegio Area Medico-Veterinaria: 3 rappresentanti.

4. Nei Consigli di Dipartimento il numero della rappresentanza studentesca da eleggere, è di 80 membri ripartiti tra i vari Dipartimenti con provvedimento del Senato Accademico.
5. Nei Consigli delle Scuole, ove fossero istituite, la rappresentanza studentesca da eleggere è pari al 20% del numero complessivo dei componenti dell'organo, approssimata per difetto.
6. La rappresentanza degli studenti nei Consigli di Corso di Studio è pari al 20% degli altri componenti del Consiglio, approssimata per difetto.
7. Il numero degli studenti da eleggere per ogni Consiglio di Corso e per ogni singola Scuola, ove istituite, viene comunicato dai rispettivi Presidenti, antecedentemente al decreto di indizione delle elezioni.

Art. 7 - Liste elettorali e candidature

1. Ogni lista elettorale è presentata da un elettore firmatario della lista non candidato, che ne è considerato il presentatore ufficiale.
2. La presentazione delle liste deve essere effettuata nei termini e con le modalità indicate nel decreto di indizione. Per presentazione di una lista si intendono le seguenti operazioni:
 - definizione della lista da parte del presentatore;
 - presentazione delle candidature da parte del presentatore;
 - accettazione delle candidature da parte dei candidati;
 - chiusura della lista da parte del presentatore.
3. Ciascuna lista elettorale deve essere contraddistinta da una denominazione ed eventuale sigla e/o simbolo e per ognuno dei collegi per cui concorre e comprendere un numero di candidati da un minimo di uno ad un massimo che non superi di tre il numero degli eligendi.
4. Il presentatore di lista presenta l'elenco dei candidati per ogni collegio di interesse.
5. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome e nome, ed eventualmente del soprannome, della matricola e della data di nascita. Ciascun candidato è contrassegnato con un numero progressivo per determinare la precedenza nel caso di parità di voti, nell'ambito dell'elezione di ciascun collegio.
6. Tutti gli studenti in possesso dei requisiti previsti per l'elettorato passivo possono essere candidati all'elezione delle rappresentanze sopra indicate.
7. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista elettorale.
8. Nell'ambito della stessa lista elettorale è consentita la candidatura per più organi e organismi.
9. La presentazione delle candidature per le elezioni delle rappresentanze degli studenti deve avvenire nel rispetto del principio delle pari opportunità ai sensi dell'art. 1 comma 3 dello Statuto di Ateneo.
10. I candidati presentati dal presentatore di lista dovranno accettare la propria candidatura entro la scadenza e con le modalità previste dal decreto di indizione delle elezioni.

11. Dopo l'accettazione di candidatura da parte dei candidati il presentatore deve effettuare informaticamente l'operazione di chiusura della lista per ogni collegio, entro la scadenza e con le modalità previste dal decreto di indizione delle elezioni.
12. A seguito della chiusura delle liste da parte del presentatore e prima dell'avvio delle sottoscrizioni, la Commissione Elettorale Centrale accerta la regolarità delle liste stesse.
13. I candidati che non risultino in possesso dei requisiti previsti per l'elettorato passivo, al momento del controllo, saranno esclusi dalla competizione elettorale.
14. Nel caso in cui la denominazione ed eventuale sigla e/o simbolo della lista risulti identica o confondibile con altra lista presentata, o lesiva della dignità personale o sconveniente, la Commissione lo segnala al presentatore che dà indicazioni per la modifica, nel termine perentorio di due giorni, pena l'esclusione dalle elezioni.
15. Ogni lista è numerata dall'Unità Organizzativa competente per i processi elettorali con un numero progressivo che viene individuato con estrazione a sorte fra le liste validate dalla Commissione. Tale estrazione viene effettuata alla presenza dei presentatori di lista, invitati dall'Unità Organizzativa competente a mezzo casella di posta elettronica istituzionale.

Art. 8 – Sottoscrizione delle liste dei candidati

1. Entro i termini previsti nel decreto di indizione, gli studenti possono sottoscrivere le liste presentate per ciascun collegio per il quale sono in possesso dell'elettorato attivo. Per ogni collegio l'elettore visualizzerà denominazione, eventuale sigla e/o simbolo ed elenco dei candidati.
2. Ciascuna lista dei candidati per il Consiglio di Amministrazione, per il Senato Accademico, per il Nucleo di Valutazione e per il Comitato per lo Sport Universitario deve essere sottoscritta da almeno 40 elettori.
3. Ciascuna lista dei candidati per i Consigli di Dipartimento e di Scuole, ove istituite, deve essere sottoscritta da almeno 10 elettori.
4. Ciascuna lista dei candidati per i Consigli di Corso di laurea e di laurea magistrale, deve essere sottoscritta da almeno 5 elettori.
5. Ciascuna lista dei candidati per il Consiglio degli Studenti deve essere sottoscritta da almeno 25 elettori per ogni collegio.
6. Qualora una lista presenti per i collegi degli organi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, la sottoscrizione di un numero non inferiore a 100 elettori, almeno per uno dei collegi sopraddetti, vale anche per tutti gli altri collegi in cui la lista sia stata presentata, ciò in deroga a quanto previsto ai commi precedenti.
7. Il presentatore non deve sottoscrivere le liste presentate: la firma del presentatore è automaticamente conteggiata dal sistema informatico alla chiusura delle sottoscrizioni nei soli collegi per i quali possiede l'elettorato attivo.

8. A partire dalla fase di sottoscrizione, in qualsiasi momento, il presentatore potrà visualizzare on line il numero di sottoscrittori.
9. Nessuno studente può sottoscrivere più di una lista per lo stesso organo o organismo.
10. Il candidato non può sottoscrivere la lista per il collegio per il quale lui stesso è candidato.
11. Dopo la chiusura delle sottoscrizioni, la Commissione Elettorale Centrale accerta la regolarità delle stesse, verificando il possesso da parte dei sottoscrittori dei requisiti previsti per l'elettorato attivo. Le sottoscrizioni effettuate da elettori non più in possesso dei requisiti al momento del controllo sono considerate nulle. Se, per un dato collegio, il numero complessivo di sottoscrizioni risulta inferiore al minimo richiesto, la lista risulta esclusa per quel collegio.

Art. 9 - Pubblicazione delle liste

1. Le liste dei candidati riscontrate regolari dalla Commissione Elettorale Centrale di cui all'art. 11 del presente regolamento, sono rese pubbliche dal Rettore almeno dieci giorni prima della data delle elezioni mediante manifesti, con la relativa denominazione ed eventuale sigla e/o simbolo nonché con numerazione progressiva come definita all'art. 7 comma 15.
Nell'ipotesi in cui il decreto di indizione abbia previsto l'esercizio del diritto di voto in presenza presso i seggi appositamente costituiti nelle sedi dell'Ateneo, nei manifesti sono anche indicati i seggi presso cui gli elettori possono votare e la loro ubicazione. I manifesti sono pubblicati sul sito web istituzionale e affissi presso le strutture universitarie.
2. Entro due giorni dalla pubblicazione dei manifesti gli interessati possono proporre ricorso scritto alla Commissione Elettorale Centrale avverso la composizione delle liste e/o l'esclusione dalle stesse. La Commissione si pronuncia senza dilazioni.

Art. 10 - Propaganda elettorale

1. All'interno dell'Università è autorizzata la propaganda elettorale, che deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione di pensiero garantita dalla Costituzione.
2. Le modalità di svolgimento della propaganda elettorale devono essere conformi alla legge e tali da non ledere la libertà individuale né turbare l'andamento delle attività didattiche, scientifiche e amministrative dell'Ateneo.
3. Al fine di assicurare un uguale accesso ai mezzi di propaganda, sono messi a disposizione delle liste uguali spazi per l'affissione all'interno dell'Università. L'affissione è proibita al di fuori di tali spazi.
4. Alla data d'indizione delle elezioni, il Rettore invita i Direttori di Dipartimento ad indicare spazi per la propaganda elettorale e tempi idonei per l'utilizzo degli stessi: entro i cinque giorni successivi i Direttori provvedono a comunicare al Rettore gli spazi e tempi individuati, garantendone la disponibilità in modo da consentire una pluralità di sedi per la propaganda elettorale.
5. La propaganda elettorale inizia dal giorno successivo a quello in cui la Commissione Elettorale Centrale, dopo avere effettuato la verifica delle sottoscrizioni, con proprio verbale, ha accettato le liste elettorali.

6. Ogni forma di propaganda, compreso il volantinaggio e l'affissione dei manifesti, deve cessare 24 ore prima dell'inizio delle votazioni.
7. Ulteriori norme per disciplinare l'attività di propaganda potranno essere stabilite dai presentatori ufficiali di lista, riuniti in apposito Comitato.
8. Chiunque, con qualsiasi mezzo, turbi il regolare svolgimento della campagna elettorale, violi le disposizioni in materia di propaganda elettorale e di tutela delle operazioni di voto, sarà perseguito disciplinarmente secondo le disposizioni dell'art. 16 R.D.L 20 giugno 1935, n. 107, salvo il rapporto all'autorità giudiziaria ove il fatto costituisca reato.

Art. 11 - Commissione Elettorale Centrale

1. Con proprio decreto il Rettore costituisce la Commissione Elettorale Centrale, composta dal Rettore, o un suo Delegato, dal Dirigente dell'Area Didattica e da un Segretario, appartenente al personale tecnico - amministrativo dell'Università.
2. Spettano alla Commissione Elettorale Centrale il controllo delle operazioni elettorali e le decisioni sui reclami presentati da qualunque elettore o dai componenti dei seggi elettorali, se costituiti.
3. La Commissione Elettorale Centrale si pronuncia sugli errori od omissioni rilevati negli elenchi degli aventi diritto al voto.
4. La Commissione Elettorale Centrale accerta la regolarità delle liste e le inoltra al Rettore per la pubblicazione. Qualora, dopo la pubblicazione, vengano proposti ricorsi scritti contro la loro composizione o contro l'esclusione da parte degli interessati, la Commissione si pronuncia nei tre giorni successivi.
5. Nell'ipotesi in cui il decreto di indizione abbia previsto l'esercizio del diritto di voto in presenza presso i seggi appositamente costituiti nelle sedi dell'Ateneo, la Commissione Elettorale Centrale provvede ad assegnare, su indicazione di ciascun presentatore di lista, un rappresentante per ogni lista presso i vari seggi, dandone comunicazione al rispettivo Presidente. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di voto da remoto ciascun presentatore di lista indica alla Commissione elettorale centrale un rappresentante di lista che avrà diritto a presenziare alle operazioni di scrutinio telematico. I rappresentanti di lista devono essere studenti aventi diritto al voto. I candidati non possono essere designati quali rappresentanti di lista.
6. La Commissione Elettorale Centrale decide senza dilazioni sugli eventuali reclami avanzati dagli elettori, dai componenti dei seggi, ove costituiti, e dai rappresentanti di lista durante lo svolgimento delle elezioni.
7. La Commissione Elettorale Centrale riceve i risultati delle operazioni di voto e di scrutinio e elabora la graduatoria ai sensi dell'art. 19. Nell'ipotesi in cui il decreto di indizione abbia previsto l'esercizio del diritto di voto in presenza presso i seggi appositamente costituiti nelle sedi dell'Ateneo, la Commissione decide inoltre in merito ad eventuali contestazioni che risultino dai verbali delle commissioni di seggio.

8. La Commissione Elettorale Centrale decide sui ricorsi presentati contro i risultati delle elezioni proclamati dal Rettore, entro cinque giorni dalla presentazione.
9. Per ciascuna seduta viene redatto processo verbale sottoscritto da tutti i componenti.

Art. 12 - Seggi elettorali

1. Nell'ipotesi in cui il decreto di indizione abbia previsto l'esercizio del diritto di voto in presenza presso seggi appositamente costituiti nelle sedi dell'Ateneo, gli stessi sono costituiti, al fine dell'esercizio del diritto di voto e della garanzia delle operazioni elettorali, con decreto del Rettore fra il decimo e il quinto giorno precedente le elezioni. Ciascun seggio è composto da un Presidente e due componenti, dipendenti universitari, di cui uno con funzioni di segretario.
2. Con lo stesso decreto il Rettore nomina un congruo numero di componenti supplenti affinché il regolare funzionamento del seggio sia garantito anche in ipotesi di improvviso impedimento dei componenti effettivi.
3. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno due componenti.
4. Nel seggio possono essere presenti i rappresentanti di lista, di cui al comma 5 dell'art. 11.
5. La vigilanza negli spazi universitari è curata dall'Ateneo, durante lo svolgimento delle votazioni, durante la loro sospensione notturna e fino alla conclusione delle operazioni elettorali
6. Nel decreto di indizione delle elezioni vengono definite giornate, orari e modalità di esercizio del diritto di voto. Nell'ipotesi di voto in presenza presso seggi appositamente costituiti nelle sedi dell'Ateneo, gli elettori ancora presenti in sala al momento della chiusura dei seggi possono esercitare il loro diritto al voto.

Art. 13 - Operazioni pre-elettorali

1. Nell'ipotesi in cui il decreto di indizione abbia previsto l'esercizio del diritto di voto in presenza presso i seggi appositamente costituiti nelle sedi dell'Ateneo, i componenti del seggio, prima dell'inizio delle elezioni, si riuniscono per verificare la disponibilità del materiale necessario all'esercizio del diritto di voto.
2. Il Presidente controlla l'idoneità del locale ove avvengono le elezioni nonché la presenza in esso delle cabine e degli allestimenti necessari ad assicurare e garantire la segretezza e la libertà del voto.
3. A cura del Presidente presso ciascun seggio vengono esposti il manifesto delle candidature, copia del presente Regolamento elettorale e del decreto rettorale di indizione delle elezioni.

Art. 14 - Modalità delle operazioni di voto

1. Nell'ipotesi in cui il decreto di indizione abbia previsto l'esercizio del diritto di voto in presenza presso i seggi appositamente costituiti nelle sedi dell'Ateneo, le operazioni di voto si svolgono in modalità elettronica utilizzando dispositivi informatici sicuri, connessi tra loro su una rete privata e cifrata. Alternativamente, nel caso in cui il decreto di indizione preveda lo svolgimento delle operazioni di

voto in modalità on line, gli elettori esercitano il diritto di voto da remoto, utilizzando dispositivi personali quali PC, smartphone e tablet dotati di browser e collegamento alla rete internet, utilizzando un protocollo di comunicazione sicuro con il sistema di voto elettronico che prevede l'impossibilità di associare l'elettore al voto espresso e la cifratura dei voti al fine di garantirne l'integrità. Il manuale operativo della procedura elettorale è predisposto dalla competente Unità Organizzativa e allegato al decreto di indizione delle elezioni.

2. Nell'ipotesi in cui il decreto di indizione abbia previsto l'esercizio del diritto di voto in presenza presso i seggi appositamente costituiti nelle sedi dell'Ateneo, prima di ammettere l'elettore al voto, la Commissione di seggio accerta l'identità dell'elettore mediante la Student Card o altro documento di riconoscimento valido quindi fornisce all'elettore le credenziali informatiche necessarie per svolgere le operazioni di voto in modalità telematica e che identificano univocamente l'elettore e possono essere utilizzate una volta sola. L'elettore è tenuto a firmare apposito documento di attestazione di presenza fornito dalla Commissione di seggio. Nelle ipotesi di cui al presente comma le operazioni di voto sono pubbliche.

Art. 15 - Espressione del voto

1. L'espressione del voto è personale e segreta.
2. Le schede di voto sono visualizzate per i soli collegi per cui l'elettore può esercitare il diritto al voto; le liste elettorali sono visualizzate secondo l'ordine di estrazione di cui all' art. 7 comma 15, i candidati sono visualizzati in base all'ordine individuato dai presentatori di lista in fase di presentazione di candidature.
3. Nell'ipotesi in cui il decreto di indizione abbia previsto l'esercizio del diritto di voto in presenza presso i seggi appositamente costituiti nelle sedi dell'Ateneo il Presidente sovrintende al buon andamento delle operazioni di voto e alla loro regolarità, verbalizzando tutti gli accadimenti di eventuale interesse della Commissione Elettorale Centrale.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3 le persone con disabilità possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore dell'Università liberamente scelto i cui dati identificativi sono trascritti sul verbale dal Presidente del seggio.

Art. 16 - Nullità delle schede e dei voti

1. Il sistema informatico non consente di esprimere voti nulli; per ogni collegio per cui ha diritto al voto, l'elettore può esprimere solo voti validi, scegliere l'opzione di scheda bianca oppure rinunciare al voto.

Art. 17 - Operazioni di scrutinio

1. Nell'ipotesi in cui il decreto di indizione abbia previsto l'esercizio del diritto di voto in presenza presso i seggi appositamente costituiti nelle sedi dell'Ateneo, al termine delle operazioni di voto ogni Commissione di seggio verifica la corrispondenza tra il numero di attestazioni di presenza e il numero di votanti del seggio; conclude la redazione del verbale di seggio che deve essere firmato su ciascun foglio da ogni componente, e procede alla consegna del verbale, siglato e sigillato in apposita busta, alla Commissione Elettorale Centrale per la successiva elaborazione.

La Commissione Elettorale Centrale avvia le operazioni di scrutinio collegandosi mediante un protocollo di comunicazione sicuro ad un sistema informatico dedicato, in grado di decifrare i voti espressi mediante l'impiego di un'opportuna chiave di decifrazione. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

2. Sono scrutinate, nell'ordine, le schede per l'elezione dei rappresentanti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione, nel Comitato per lo Sport Universitario, nel Consiglio degli Studenti, nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli delle Scuole e nei Consigli di Corso.

Art. 18 - Validità delle elezioni

1. Le votazioni sono valide indipendentemente dal numero dei votanti. Il numero dei rappresentanti degli studenti, stabilito dal presente Regolamento per i vari organi e organismi, non è vincolato al numero dei votanti nelle rispettive elezioni.

Art. 19 - Attribuzione delle rappresentanze

1. La Commissione Elettorale Centrale recepisce i risultati dello scrutinio e i verbali delle commissioni di seggio, se costituiti, ed attribuisce le rappresentanze per ciascuna elezione secondo la seguente procedura:
 - 1.1. per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
 - 1.2. per ogni lista sono determinate altresì le cifre individuali, costituite dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
 - 1.3. la cifra elettorale di ogni lista candidata al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e agli altri organi e organismi è suddivisa rispettivamente per uno, due, tre, quattro e così via, sino alla concorrenza del numero di rappresentanti da eleggere (metodo D'Hondt);
 - 1.4. tutti i quozienti sono graduati in ordine decrescente, quindi tra essi vengono scelti quelli più alti, in numero uguale al numero dei rappresentanti da eleggere. A parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggior cifra elettorale;
 - 1.5. le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nel comma precedente;
 - 1.6. l'individuazione nominativa degli eletti, lista dopo lista, risulta dal computo decrescente delle preferenze ottenute. A parità di numero di preferenze, viene seguito l'ordine di presentazione dei candidati nella lista. Lo stesso criterio viene seguito qualora non siano state espresse preferenze;
 - 1.7. Se ad una lista spettano più seggi di quanti siano i propri candidati, i seggi in esubero sono attribuiti alle restanti liste secondo l'ordine di graduatoria di quoziente;
 - 1.8. Le frazioni di punto inferiori a cinque vengono arrotondate al numero inferiore, le frazioni superiori o pari a cinque vengono arrotondate al numero superiore.

Art. 20 - Pubblicazione dei risultati e ricorsi

1. La Commissione Elettorale Centrale trasmette i risultati al Rettore.
2. Il Rettore rende pubblici i risultati mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo.

3. Contro i risultati può essere proposto ricorso, entro cinque giorni dalla pubblicazione, alla Commissione Elettorale Centrale, che decide entro i successivi cinque giorni lavorativi, sentito il primo firmatario del ricorso e, qualora lo ritenga necessario, i membri dei seggi elettorali laddove costituiti. Contro la decisione della Commissione Elettorale Centrale può essere proposto appello al Senato Accademico, che decide in via definitiva.

Art. 21 - Nomina, durata in carica, rinuncia e decadenza

1. Il Rettore, con proprio decreto, nomina gli eletti a partire dalla scadenza dei termini prescritti dal precedente articolo per la presentazione dei ricorsi o per la pronuncia degli organi competenti a decidere sui ricorsi stessi. Al momento della nomina viene controllata la regolarità dell'iscrizione degli eletti all'anno accademico in corso e ogni altro requisito di eleggibilità.
2. Non è consentita contemporaneamente la nomina nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di Valutazione. Lo studente risultato eletto in più di uno di tali organi deve esercitare l'opzione notificandola al Rettore entro i termini stabiliti dall'Unità Organizzativa competente per i processi elettorali.
3. Eventuali rinunce alla nomina a seguito dei risultati elettorali, devono essere inoltrate al Rettore da parte dell'interessato entro i termini stabiliti dall'Unità Organizzativa competente per i processi elettorali al fine di consentire le nomine nei diversi organi e organismi nel rispetto dei termini regolamentari.
4. In caso di rinuncia di uno dei nominati o di sua decadenza dalla qualità di studente regolarmente iscritto dell'Università di Parma, gli subentra automaticamente il primo dei non eletti della sua stessa lista, fino all'esaurimento della lista stessa. In caso di esaurimento anche della lista, subentrerà il primo dei non eletti delle restanti liste secondo l'ordine di graduatoria di quoziente, come da verbale della Commissione Elettorale Centrale.
5. Nel caso in cui non vengano presentate candidature per un collegio, o le candidature siano in numero inferiore ai seggi disponibili, o sia esaurita la lista dei candidati votati, la rappresentanza studentesca in quel collegio permane assente o ridotta sino alle elezioni successive, senza che ciò pregiudichi la validità della composizione dell'organo e organismo o il suo funzionamento.
Al fine di favorire la massima partecipazione degli studenti alla vita universitaria, nelle more delle elezioni per la nomina dei nuovi rappresentanti degli studenti, i Dipartimenti e i Consigli di corso di laurea e di laurea magistrale privi di rappresentanze studentesche, possono consentire agli studenti in seno ai Gruppi di Autovalutazione di fare parte dei Consigli di Dipartimento, dei Consigli di Corso di laurea e di laurea magistrale e delle Commissioni Paritetiche Docenti – Studenti, con l'esercizio dei relativi diritti.
6. Il mandato degli eletti dura due anni e comunque cessa con la nomina degli eletti nella tornata successiva. Gli eletti assumono le loro funzioni dal momento indicato nel decreto di nomina.
7. Lo studente eletto decade qualora perda la qualità di iscritto all'Università di Parma. Lo studente eletto nel Consiglio di Dipartimento decade anche in caso di passaggio ad altro corso di laurea e di laurea magistrale non afferente al Dipartimento stesso. Lo studente eletto nel Consiglio di Corso di laurea e di laurea magistrale decade anche in caso di passaggio ad altro Corso di laurea e di laurea magistrale.

8. I rappresentanti degli studenti che conseguono la laurea durante il biennio del mandato, non decadono dalla carica qualora si preiscrivano o iscrivano ad un corso di laurea magistrale. Limitatamente ai Consigli di Dipartimento tale possibilità è subordinata all'iscrizione ad un corso di laurea magistrale afferente allo stesso Dipartimento; limitatamente ai Consigli di Corso di Laurea e di Laurea Magistrale tale possibilità è subordinata all'iscrizione ad un corso di laurea magistrale afferente allo stesso Consiglio di Corso di Laurea e di Laurea Magistrale Unificato. Alle sedute che si tengono durante il periodo intercorrente tra il conseguimento della laurea e l'iscrizione alla laurea magistrale, tali rappresentanti degli studenti vengono convocati qualora abbiano preventivamente comunicato al rispettivo Direttore del Dipartimento o al Presidente di Corso di laurea e di laurea magistrale l'intenzione di iscriversi. Fino alla data in cui viene perfezionata l'iscrizione, i suddetti rappresentanti partecipano alle riunioni senza diritto di voto. In caso di unificazioni o scissioni dei Consigli di Corsi di laurea e di laurea magistrale, successive alla tornata elettorale, i rappresentanti degli studenti verranno assegnati secondo le disposizioni del Consiglio di Dipartimento in sede di deliberazione di unificazione o scissione dei Consigli di Corso.
9. Al fine di non pregiudicare la regolare composizione degli organi consentendo la tempestiva sostituzione, in tutte le ipotesi di rinuncia e decadenza è fatto obbligo ai rappresentanti degli studenti nominati di darne immediata comunicazione al Rettore.

Art. 22 – Disposizioni transitorie e finali

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente, allo Statuto e al Regolamento Generale di Ateneo in particolare alle disposizioni di cui all'art 38 commi 5 e 6.
2. Il presente Regolamento, successivamente all'approvazione da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.